

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 1289/2010-1; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo «STEAM GLIDE» per prodotti della classe 9 — registrazione del marchio comunitario n. 5167382.

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto una domanda di dichiarazione di nullità in base all'art. 52, n. 1, lett. a), congiuntamente agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), b) e c) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il senso e la sintassi del marchio e dei suoi elementi costitutivi, nonché la sua eventuale idoneità a costituire un termine che descrive i prodotti di cui trattasi in modo immediato e diretto. Inoltre, la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell'interesse generale sotteso all'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento sul marchio comunitario. Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto della funzione essenziale del marchio, non ha esaminato il punto di vista del consumatore medio, non ha esaminato l'art. 7, n. 1, lett. b) separatamente dall'art. 7, n. 1, lett. c), né ha esaminato l'interesse generale sotteso all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e non ha analizzato il marchio nel suo complesso.

## Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Causa T-548/11)

(2012/C 6/34)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

## Parti

*Ricorrente:* MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell'Ufficio dei marchi portoghese in merito alla domanda di declaratoria di decadenza presentata dalla ricorrente avverso i marchi anteriori portoghesi registrati con i nn. 249791, 249793 e 254390; in caso di mancato accoglimento della domanda di sospensione del procedimento, proseguire quest'ultimo e
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2011, procedimento R 114/2011-4; e
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento d'impugnazione.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo internazionale «real,-QUALITY», registrato con il n. W 983683, in rosso, blu e beige per servizi della classe 36

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo portoghese «REAL», registrato con il n. 249791, per servizi della classe 36; marchio denominativo portoghese «REAL SEGUROS», registrato con il n. 249793, per servizi della classe 36; marchio figurativo portoghese contenente l'elemento denominativo «REAL», registrato con il n. 254390, per servizi della classe 36; vari diritti non registrati di cui si chiede una protezione in tutti gli Stati membri o in Portogallo

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi oggetto di opposizione.

---

**Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI  
— Real Seguros (real,- BIO)**

**(Causa T-549/11)**

(2012/C 6/35)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell'Ufficio dei marchi portoghese in merito alla domanda di declaratoria di decadenza presentata dalla ricorrente avverso i marchi anteriori portoghesi registrati con i nn. 249791, 249793 e 254390; in caso di mancato accoglimento della domanda di sospensione del procedimento, proseguire quest'ultimo e
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2011, procedimento R 115/2011-4; e
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento d'impugnazione.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo internazionale «real, -BIO» registrato con il n. W 983684, in verde, bianco e marrone per servizi della classe 36

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo portoghese «REAL», registrato con il n. 249791, per servizi della classe 36; marchio denominativo portoghese «REAL SEGUROS», registrato con il n. 249793, per servizi della classe 36; marchio figurativo portoghese contenente l'elemento denominativo «REAL», registrato con il n. 254390, per servizi della classe 36; vari diritti non registrati di cui si chiede una protezione in tutti gli Stati membri o in Portogallo

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio registrato e i marchi oggetto di opposizione.

---

**Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — Lito Maieftiko  
Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro/Commissione**

**(Causa T-552/11)**

(2012/C 6/36)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. E. Tzannini)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- annullare la nota di addebito impugnata;
- prendere in considerazione i suoi argomenti, ove ritenga che gli importi indicati nella sua memoria del 17 giugno 2011 siano da rimborsare;
- annullare l'atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta;
- compensare gli importi eventualmente rimborsabili con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da cinque anni;